Spedizione in abbonamento postale

Anno 100°. — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 20 maggio 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. **10.020** Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. **10.020** Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate. il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 aprile 1959, n. 275.

Modificazione dell'art. 156 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 156 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è così modificato:

« Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'art. 686 del Codice deve depositarne copia nella Cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'art. 498 del Codice. Insieme con la sentenza di condanna deve essere depositata la copia della sentenza di convalida del sequestro ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 maggio 1959, n. 276.

Trasferimento in ruolo organico del personale della Ragioneria generale dello Stato collocato fuori ruolo presso i relativi organi decentrati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei riguardi dei direttori delle Ragionerie regionali dello Stato, cessa di aver applicazione il disposto del quinto comma dell'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, concernente norme per la costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

In dipendenza di quanto stabilito al precedente comma, il numero dei posti di direttore di Ragioneria centrale di 2ª classe o direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi centrali (tabella *A*) della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro 11 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è aumentato di diciassette unità.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione del precedente art. 1 si fa fronte con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 48 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 maggio 1959, n. 277.

Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, è sostituito dal seguente:

« Alle aziende agricole ed armentizie della Sardegna danneggiate dalla siccità dell'annata agraria 1954-55 possono essere concessi:

1) prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2 per cento, per una durata di quattro anni;

2) contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma occorrente per il ripristino della efficienza produttiva, ivi comprese le concimazioni di fondo per i terreni olivetati, la ricostituzione del patrimonio zootecnico, la costruzione di silos, fienili, muri di sezionamento e di confine e di altre opere occorrenti per il razionale sfruttamento dei pascoli e dei prati; nonchè prestiti e mutui, ad un tasso non superiore al 2 per cento e per una durata fino a cinque anni, per le somme non coperte dal contributo ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, è sostituito dal seguente:

« Per la concessione dei prestiti e dei mutui previsti dal precedente art. 1 è autorizzata l'erogazione di un concorso statale nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 4,50 per cento ».

Art. 3.

I benefici previsti dall'art. 1, n. 1, e dall'art. 2 possono essere applicati anche nei confronti dei normali prestiti di esercizio contratti prima della entrata in vigore della presente legge e per i quali risulti dimostrato che il loro ricavo fu destinato agli interventi all'uopo previsti dalla legge 23 dicembre 1955, n. 1309.

Art. 4.

L'autorizzazione di spesa di lire 5 miliardi di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, è aumentata di lire 300 milioni.

Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 200 milioni per l'esercizio 1958-1959 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1959-60.

Art. 5.

L'autorizzazione di spesa di complessive lire 1.500 milioni prevista dall'art. 6, primo comma, della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, è ridotta di lire 300 milioni, corrispondenti all'ammontare delle quote di lire 200 milioni e di lire 100 milioni relative, rispettivamente, agli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60.

Art. 6.

All'onere dipendente dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge negli esercizi 1958-59 e 1959-60 si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione disposta al precedente art. 5.

Art. 7.

Il regolamento approvato con decreto Ministeriale 22 febbraio 1956 sarà integrato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle occorrenti disposizioni concernenti l'applicazione della legge stessa.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — RUMOR — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959, n. 278.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione « Armida Barelli » per lavoratrici, con sede in Napoli.

N. 278. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione « Armida Barelli » per lavoratrici, con sede in Napoli, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n* 130 — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1959.

Modificazione dello statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in

Roma, approvato con decreto 12 dicembre 1952 e modificato con decreti 26 aprile 1954, 15 marzo 1957, 24 giugno 1958 e 12 gennaio 1959;

Vista la delibera in data 28 febbraio 1959 del Consiglio generale del predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 19 dello statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in Roma, è modificato nei seguenti termini:

« L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1953.

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire un fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del fondo di dotazione.

Di questo fondo dovrà essere tenuto costantemente investito in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato un ammontare pari alla consistenza del fondo stesso al 31 dicembre 1957, da aumentarsi annualmente con l'importo degli utili rivenienti dal predetto investimento in titoli.

I restanti utili netti vanno attribuiti:

a) ad un fondo da costituirsi presso il Mediocredito per contributi:

agli Istituti regionali ed alle aziende di credito indicati ai sensi del primo comma dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

annualmente commisurati alla entità delle operazioni effettuate dagli stessi senza il ricorso al Mediocredito ed aventi le caratteristiche di cui agli articoli 17, 18 e 19 della predetta legge 25 luglio 1952, n. 949, e all'art. 20 della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Le concessioni dei contributi sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del Mediocredito, in conformità dei criteri che saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) ad un fondo per il concorso in iniziative destinate allo studio dello sviluppo economico dei Paesi che offrono possibilità di collocamento di forniture speciali da parte di imprese italiane, in progetti atti a promuovere le dette forniture, nonchè per il concorso in iniziative destinate a facilitare l'addestramento in Italia di tecnici di Paesi nei quali si attui una politica di sviluppo economico che possa interessare esportazioni dal l'Italia di beni strumentali.

I prelevamenti dagli utili netti della gestione del Mediocredito delle somme da versare ai fondi di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio su proposta del Consiglio generale del detto Istituto. Le perdite nette di esercizio, ad avvenuta approvazione del bilancio dal quale risultano, sono portate a riduzione del fondo di riserva e, qualora in esso non trovino totale copertura, sono per la differenza riportate a nuovo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1959

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(3059)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1959.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati ad eventuali variazioni del valore monetario, da applicare alle tariffe in forma ordinaria, attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati ad eventuali variazioni del valore monetario, da applicare alle tariffe in forma ordinaria, attualmente in vigore, presentate dalla Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino

Roma, addì 5 maggio 1959

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2967)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1959.

Modificazione dello statuto del Credito italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e 22 dicembre 1956, n 1589;

Visto lo statuto del Credito italiano, banca di interesse nazionale, con sede in Genova, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936, e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 8 maggio 1939, 28 marzo 1941, 24 agosto 1942 e con decreti Ministeriali in data 31 ottobre 1945, 26 dicembre 1945, 22 giugno 1946, 27 aprile 1949 e 3 maggio 1958;

Vista la deliberazione in data 18 aprile 1959 dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta Banca, concernente l'aumento del capitale sociale e la correlativa modificazione dell'art. 6 dello statuto, nonchè altre modifiche allo statuto della Banca stessa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 2, 4, 6, 8, 11, 14, 30, 39, 40 e 43 dello statuto del Credito italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova, sono modificati come segue:

« Art. 2. — La Banca ha sede sociale in Genova con direzione centrale in Milano.

Può stabilire sedi, succursali, agenzie, recapiti e rappresentanze in Italia e all'estero.

Può anche assumere partecipazioni in imprese bancarie all'estero ».

« Art. 4. — (Dal principio e fino a tutto il n. 1 della lettera *b*) l'articolo rimane immutato).

2) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni di prestiti comunali e provinciali, cartelle fondiarie e obbligazioni ad esse parificate o assimilate, obbligazioni di società industriali, commerciali e agricole di primo ordine e altri titoli che siano emessi da enti con finalità e carattere di pubblico interesse, ivi comprese, nella misura opportuna per il lavoro con la clientela, azioni di società industriali, commerciali e agricole di primo ordine quotate nelle borse italiane » ;

(Il seguito dell'articolo rimane immutato fino a tutto il n. 11 della lettera *c*) ;

« 12) intervenire alle assemblee tanto ordinarie che straordinarie di società di qualunque tipo, anche estere, in rappresentanza di terzi soci od azionisti.

L'elencazione di cui sopra ha carattere meramente esemplificativo in quanto la società potrà compiere in genere qualunque atto che rientri o sia collegato — in modo anche indiretto — col proprio scopo sociale, richiedendo, ove occorra, l'autorizzazione dell'Organo di vigilanza ».

« Art. 6. — Il capitale sociale è di L. 15.000.000.000, diviso in n. 30.000.000 di azioni da L. 500 cadauna.

Le azioni sono nominative.

Le azioni appartenenti a cittadini od enti stranieri non danno diritto a voto ».

« Art. 8. — Nel caso di aumento del capitale sociale le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale e le date e le modalità dei versamenti, salvo quanto stabilito al riguardo in modo inderogabile dalla legge, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione; le richieste ai sottoscrittori sono fatte mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

(Il seguito dell'articolo rimane immutato).

« Art. 11. — Le convocazioni tanto ordinarie quanto straordinarie sono annunziate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nei termini di legge; contemporaneamente è pubblicato l'ordine del giorno ».

« Art. 14. — Coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea possono farsi rappresentare da altri che abbiano uguale diritto, purchè non siano amministratori nè dipendenti della società, mediante semplice delega scritta con firma autenticata da un componente il Consiglio o da un funzionario della Direzione centrale o dal direttore, condirettore o vice direttore di una sede o succursale ovvero dal capo di un'agenzia della Banca ».

« Art. 30. — Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Spetta inoltre al Consiglio un compenso annuale che sarà deliberato dall'assemblea e che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.

Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di amministrazione viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso.

L'assemblea delibera un compenso annuale al Comitato esecutivo, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea. Il modo di riparto di tale compenso viene stabilito con deliberazione del Comitato stesso ».

« Art. 39. — (La lettera *a*) rimane immutata).

b) per la sola Direzione centrale anche i direttori, condirettori e vice direttori addetti alla Direzione centrale e quegli altri funzionari a cui sia stata delegata tale facoltà » ;

(La lettera *c*) e i due comma seguenti rimangono immutati).

« Così pure la facoltà di rappresentare la Banca come azionista o quale delegataria di terzi soci od azionisti nelle assemblee tanto ordinarie che straordinarie di società di qualunque tipo, anche estere, potrà essere attribuita dal Consiglio anche singolarmente a funzionari, ad impiegati od a terzi ».

« Art. 40. — (Il primo e il secondo comma rimangono invariati).

Le sedi, succursali ed agenzie — sempre con le modalità di firma di cui all'art. 39 — sono autorizzate, limitatamente alle loro rispettive gestioni, ad intimare precetti, richiedere e trascrivere pignoramenti, procedere e resistere ad ogni atto esecutivo, a far luogo a provvedimenti di ingiunzione, domandare e procedere a sequestri, accendere ipoteche sia consensuali che giudiziali, presentare domande e ricorsi per dichiarazioni di fallimenti, proporre domande di ammissione al passivo di fallimenti, emettere dichiarazioni di terzo pignorato e sequestrato anche mediante mandatari speciali, resistere a tutte le opposizioni giudiziali che venissero sollevate in sede di precetti, di esecuzioni, di azioni ingiuntive e conservative, in sede fallimentare e di procedure di ammortamento, riscuotere e quietanzare, nonchè effettuare qualsiasi operazione, sia presso i Ministeri e tutti gli uffici da essi dipendenti, comprese quindi le Direzioni generali del tesoro, del Debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, delle Ferrovie dello Stato, del Fondo per il culto, dei Servizi postali ed elettrici e tutti gli Uffici, sia centrali che provinciali, dalle predette Direzioni dipendenti, nonchè in genere presso tutte le Amministrazioni, Casse ed Uffici dello Stato e di Enti parastatali, delle Provincie, Comuni, Istituzioni pubbliche di beneficenza, enti morali, associazioni od aziende, e compiere ogni atto inerente a dette facoltà ».

(L'ultimo comma rimane immutato).

« Art. 43. — L'utile netto dell'esercizio viene ripartito nel modo seguente:

a) una quota che viene fissata dal Consiglio di amministrazione e che non deve essere inferiore al 10 % viene assegnata al fondo di riserva finchè questo non abbia raggiunto le proporzioni previste dall'art. 3 del regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;

b) viene assegnato ai soci un dividendo sino al 5 % del capitale versato;

c) sulla destinazione del resto delibera l'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(3058)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di undici società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 maggio 1959, le seguenti società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2344 del Codice civile, senza nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edilizia San Carlo », con sede in Bracca di Costa Serina (Bergamo), costituita con atto in data 17 giugno 1947, per notaio dott. Giovanni Nosari,

2) Società cooperativa « Edificatrice Budrie », con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna), costituita con atto in data 6 febbraio 1953, per notaio dott Franco Siame,

3) Società cooperativa edilizia « Eaeica », con sede in Caserta, costituita con atto in data 6 ottobre 1935, per notaio dott. Francesco De Angelis;

4) Società cooperativa edilizia « Colle Fiesolano », con sede in Fiesole (Firenze), costituita con atto in data 11 giugno 1957, per notaio dott Orazio Gargani,

5) Società cooperativa « Ambrosiana lavoratori - C A L. », con sede in Milano, costituita con atto in data 31 gennaio 1958, per notaio dott Giovanni Ricci,

6) Società cooperativa « CO ED CA Edile camerale fra i dipendenti Camera commercio », con sede in Napoli, costituita con atto in data 26 gennaio 1950, per notaio dott. Aristide Staffa,

7) Società cooperativa edilizia « Stella Esperia », con sede in Roma, costituita con atto in data 4 maggio 1954, per notaio dott. Giuseppe Intersimone;

8) Società cooperativa edilizia « Noemi », con sede in Roma, costituita con atto in data 19 gennaio 1953, per notaio dott. Giovanni Grassi;

9) Società cooperativa edilizia « Casa sorriso », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 maggio 1954, per notaio dott. E Dragonetti,

10) Società cooperativa edilizia « Alfa », con sede in Roma costituita con atto in data 14 gennaio 1953, per notaio dottor Giuliani Andrea,

11) Società cooperativa di produzione e lavoro « Industria e commercio », con sede in Valdastico (Vicenza), costituita con atto in data 30 maggio 1946, per notaio dott. Sforza.

(3010)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. Augusto Rondelli, nato a Bologna il 14 aprile 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti il 28 novembre 1955

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(3016)

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

La dottoressa Ester Guida nata a Reggio Calabria il 7 settembre 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie, rilasciatole dall'Università di Messina, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lei sostenuti nell'anno accademico 1939-40

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Messina

(3014)

Il dott. Lidio Rocchi nato a Cesena (Forlì) il 17 settembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Bologna a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1955-56

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(3015)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto Ministeriale n 5570/3474 in data 4 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti in data 6 aprile 1959 (registro n 6 Agricoltura foglio n 185) è stata definitivamente determinata, ai sensi dell'art 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n 156 in L 2 038 837,60 (lire duemilionitrentottomilaottocentotrentasette e cent 60) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Cirò (Catanzaro), della superficie di ettari 144 95.21, nei confronti della ditta CAPARRA Salvatore fu Salvatore e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1951, n. 1236, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 275 del 29 novembre 1951 (supplemento ordinario n 2)

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e dall art 2 della legge 21 marzo 1953, n 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841.

Gli interessi previsti dall'art 6. ultimo comma, della legge 15 marzo 1956 n 156 relativi all'indennizzo di cui sopra da corrispondersi anch essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità

L'Avviso di cui all art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156 concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 11 del 15 gennaio 1959

Con decreto Ministeriale n 5678/3582 in data 17 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti in data 11 aprile 1959 (registro n 7 Agricoltura, foglio n. 27) è stata definitivamente determinata ai sensi dell'art 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156 in L 17 772 976 (lire diciasettemilionisettecentosettantaduemilanovecentosettantasei) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Strongoli (Catanzaro) della superficie di ettari 167 95 00, nei confronti della ditta CAPUTI Alberto fu Francesco, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 16 settembre 1951, n 993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario)

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e dell art 2 della legge 21 marzo 1953, n 224 emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841

Gli interessi previsti dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti all'indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 29 del 4 febbraio 1959.

(2873)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 10 marzo 1959, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto liquidazione indennità				Decreto Ministeriale liquidazione interessi	Registrazione alla Corte dei conti			Ammontare indennità (arrotondato)	Ammontare interessi arrotondato (Capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la Riforma fondiaria	TESORERIA
		Data	N.		Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Data 10-3-1959 N.	Data	Reg. agr. N.	Reg. agr. Foglio	L.	L.		
	Ente Maremma tosco-laziale														
1	BIOZZI Guido e Luigi fu Paolo	29-11-52	2765	D.P.R.	20-10-55	296	23-12-55	5847/3751	8- 4-59	6	362	4.295.000	1.145.000	Banca Naz del Lavoro Sede di Roma	Roma
2	LA GRECA Federigo fu Alfonso	27-12-52	3952	D.M.	10- 3-58	124	24- 5-58	5848/3752	8- 4-59	6	363	7.995.000	1.920.000	Id Id.	Id.
3	LA GRECA Federigo fu Alfonso	27-12-52	3953	D.M.	10- 3-58	124	24- 5-58	5849/3753	8- 4-59	6	364	38.820.000	9.335.000	Id. Id.	Id.
4	LA GRECA Federigo fu Alfonso	27-12-52	3954	D.M.	4- 6-57	244	2-10-57	5850/3754	8- 4-59	6	365	730.000	175.000	Id. Id.	Id.
5	LA GRECA Pier Gaspero fu Alfonso	27-12-52	3955	D.M.	3- 5-58	163	8- 7-58	5851/3755	8- 4-59	6	366	26.775.000	6.440.000	Id. Id.	Id.
6	PASQUETTI Rita fu Luigi . .	6- 9-52	1429	D.P.R.	20-10-55	296	23-12-55	5852/3756	8- 4-59	6	367	1.980.000	550.000	Id. Id.	Id.
	Ente Delta padano														
7	FERRERO DI PALAZZO D'ORMEA Adelina fu Vincenzo, vedova CAVALLI DI PORTO CORSINI DELLA TORRE e CAVALLI DI PORTO CORSINI DELLA TORRE Maria fu Vincenzo vedova BIANCHI Mina	29-11-52	2941	D.P.R.	29- 3-56	134	1- 6-56	5853/3757	8- 4-59	6	368	11.650.000	2.715.000	Banca Naz Agricoltura Sede di Bologna	Bologna

Roma, addì 4 maggio 1959

Visto, p *il Ministro*. SCARANTINO

(2901)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 43

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore di buoni del Tesoro novennale 5 % - 1968:

1) n. 304448 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 7/6088941 al 7/6088960) . di L. 100 000
» 304449 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7/6088961 al 7/6088980) . . » » 100 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Varese e denunciati smarriti dalla signora Bianchi Carolina, nata a Gavirate il 12 aprile 1901, ed ivi domiciliata in via De Ambrosis n. 1.

2) n. 201737 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 08/43473 al 08/43474) . di L. 10.000
n. 257240 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 07/5144781 al 07/5144800) . di L. 100 000
» 257241 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 07/5144801 al 07/5144820) . » » 100 000
» 257242 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 07/5144821 al 07/5144840) . » » 100 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Torino e denunciati smarriti dal sig. Elleon Pietro nato a Thures di Cesana Torinese il 19 agosto 1889, ed ivi domiciliato.

3) n. 22332 (numero concorrente al sorteggio dei premi di rinnovo: 8/202332 . di L. 5 000
» 28935 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 7/9697869 al 7/9697870) . . » » 10 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Brescia e denunciati smarriti da Mons Gazzoli Pietro, nato a Edolo il 6 agosto 1903 e dom in Breno (Brescia).

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi, corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 10 aprile 1959

(2255) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Corso dei cambi del 19 maggio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,60	620,57	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	643,80	643,75	643,75	643,875	642,90	643,81	643,85	643,70	643,62	643,80
Fr. Sv.	143,65	143,57	143,565	143,585	143,565	143,58	143,58	143,60	143,58	143,57
Kr. D.	90,09	90,09	90,10	90,095	90,05	90,09	90,10	90,10	90,09	90,10
Kr. N.	87,17	87,17	87,18	87,165	87,175	87,17	87,17	87,20	87,18	87,18
Kr. Sv.	119,98	119,98	119,975	119,97	119,95	119,98	119,96	120 —	119,98	119,98
Fol	164,42	164,435	164,43	164,42	164,40	164,42	164,4275	164,45	164,41	164,41
Fr. B.	12,45	12,45	12,45	12,45	12,445	12,45	12,4505	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr.	126,59	126,60	126,605	126,60	126,55	126,60	126,595	126,60	126,60	126,60
Lst.	1746,85	1747 —	1746,85	1746,85	1746,75	1746,77	1746,875	1747 —	1746,85	1746,85
Dm occ.	148,40	148,395	148,405	148,385	148,30	148,40	148,40	148,39	148,39	148,39
Scell. Austr.	23,97	23,98	23,95	23,98	23,985	23,98	23,97875	23,95	23,98	23,98

Media dei titoli del 19 maggio 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,85
Id. 3,50 % 1902	71,60
Id. 5 % 1935	102,075
Redimibile 3,50 % 1934	92,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98 —
Id. 5 % 1936	99,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	98 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	101,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 maggio 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	643,862
1 Franco svizzero	143,582
1 Corona danese	90,097
1 Corona norvegese	87,167
1 Corona svedese	119,965
1 Fiorino olandese	164,424
1 Franco belga	12,45
100 Franchi francesi	126,597
1 Lira sterlina	1746,862
1 Marco germanico	148,397
1 Scellino austriaco	23,979

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a settantadue borse di studio presso istituti o laboratori nazionali

IL PRESIDENTE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n 297,
Vedute le deliberazioni 7 aprile 1959 del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa,

Decreta

Art 1

Sono indetti i concorsi a settantadue borse da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche

Le settantadue borse sono ripartite tra i vari gruppi di discipline nel modo che segue.

a) per la matematica	borse n.	2
b) per la fisica	» »	8
c) per la chimica	» »	18
d) per l'ingegneria e l'architettura	» »	9
e) per la biologia	» »	14
f) per la medicina	» »	8
g) per l agricoltura e la zootecnia	» »	10
h) per la geografia, la geologia e la mineralogia	» »	7
i) per la talassografia	» »	1

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni

Il loro godimento e incompatibile con qualsiasi impiego, pubblico o privato, eccezion fatta per quello di assistente universitario straordinario, di cui all art 19 della legge 18 marzo 1958, n 349

Art 2

Le singole borse saranno usufruite nell istituto o laboratorio indicato dall'assegnatario nella domanda di ammissione al concorso e la loro durata, non superiore a mesi dieci, sara stabilita dalla competente Commissione giudicatrice

L'importo di ciascuna borsa e di L 60 000 lorde mensili Tuttavia, nei riguardi degli assistenti universitari straordinari, tale importo sara ridotto di una somma pari all'ammontare lordo mensile degli emolumenti loro corrisposti dall'Università o Istituto da cui dipendono

Qualora l'assegnatario consegua la nomina ad assistente universitario straordinario, o cessi da tale ufficio, durante il periodo di godimento della borsa, l importo di questa sara modificato in conformità del precedente comma, con effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di nomina o di cessazione dall ufficio

Art 3

Possono partecipare ai concorsi i cittadini Italiani che abbiano conseguito la laurea, presso una Università o Istituto superiore italiano, dopo il 31 dicembre 1953

Ne sono esclusi coloro i quali abbiano già usufruito, o usufruiscano, o debbano usufruire di una delle analoghe borse di studio, per l'interno o per l'estero, precedentemente messe a concorso dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Non e consentito di partecipare a piu di due concorsi.

Art 4

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta legale da L 100 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Segreteria generale - in Roma, piazzale delle Scienze n 7, entro il perentorio termine del 30 giugno 1959

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione

a) le generalità, la data e il luogo di nascita,

b) a quale dei concorsi indicati nell'art. 1 intenda partecipare,

c) per quali ricerche utilizzerebbe la borsa;

d) l'istituto o laboratorio nel quale compirebbe tali ricerche,

e) la residenza;

f) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità

g) di essere in possesso della cittadinanza italiana

h) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

i) di non aver usufruito di altra analoga borsa di studio, per l'interno o per l'estero, precedentemente messa a concorso dal Consiglio nazionale delle ricerche

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede per gli assistenti universitari straordinari e per gli assistenti universitari volontari, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o laboratorio al quale sono assegnati

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di questo ultimo esame,

2) almeno un lavoro, a stampa o dattiloscritto, in cinque copie, al quale l'aspirante potra aggiungere altro tito.o che ritenga utile presentare nel proprio interesse,

3) dichiarazione con la quale il direttore dell'istituto o laboratorio indicato dal candidato a norma del comma secondo, lettera d), del presente articolo, si impegni ad accettare il candidato medesimo, qualora la borsa gli fosse effettivamente assegnata, ed a fornirgli i mezzi strumentali necessari al regolare svolgimento delle ricerche oggetto della borsa stessa,

4) programma particolareggiato, in sei copie delle ricerche per le quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa;

5) *curriculum* degli studi compiuti, in sei copie

6) elenco, in sei copie, di tutti i documenti e titoli presentati

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

Le copie dei lavori, a stampa o dattiloscritti, e quelle del programma di ricerche, del *curriculum* e dell elenco dei documenti e titoli dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche ordinate in cinque distinte serie, ciascuna delle quali comprendera una copia di tutti i lavori presentati, una copia del programma di ricerche, una del *curriculum* e una dello elenco. la sesta copia del programma, del *curriculum* e dell'elenco andrà allegata alla domanda

Le copie dei lavori potranno essere inviate al Consiglio nazionale delle ricerche in pacco separato dal piego contenente la domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e del concorso al quale egli intende partecipare

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti al Consiglio nazionale delle ricerche dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spediti in tempo utile, ne si terra conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, ne sara infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti gia presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.

Art 5

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione, nell'altra l'aspirante potra limitarsi far riferimento ai documenti allegati alla prima.

Art. 6

Ciascun concorso sarà giudicato da una Commissione, nominata dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composta di non piu di sette membri.

Nel suo giudizio la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma da loro presentato e della loro preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso

In base al giudizio espresso sui singoli candidati, la Commissione assegna loro un voto: a tal fine, ciascuno dei suoi membri dispone di dieci punti.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, la Commissione presenta una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria generale dei candidati.

Sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' esclusa ogni designazione *ex aequo*.

Nel riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria generale, secondo l'ordine di questa.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

Il Consiglio nazionale delle ricerche notificherà a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o no compreso nella graduatoria generale e, in caso affermativo, il posto che vi occupa e la votazione riportata.

Art. 10.

I candidati classificati nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'art 8, comma secondo, entro il decimo giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, a pena di decadenza, una dichiarazione, con la quale assicurino, sotto la loro personale responsabilità, che non rivestono alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici, o di privati, fuorchè eventualmente quello di assistente universitario straordinario In tale dichiarazione, coloro che siano assistenti universitari straordinari dovranno anche indicare l'ammontare lordo mensile degli emolumenti percepiti dalla Università o Istituto da cui dipendono.

Non più tardi del trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, i candidati medesimi dovranno inoltre far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, a pena di decadenza, i seguenti certificati:

1) il certificato di nascita;
2) il certificato di cittadinanza italiana;
3) il certificato di buona condotta;
4) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati debbono essere redatti sulla prescritta carta legale: quelli di cui ai numeri 2), 3) e 4) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi (30 giugno 1959).

Insieme ai certificati suelencati i candidati che rivestano la qualifica di assistente universitario straordinario dovranno altresì far pervenire un certificato in carta legale dell'Università o Istituto da cui dipendono, di data successiva alla comunicazione dell'esito del concorso e dal quale risultino la detta loro qualifica e l'importo lordo mensile degli emolumenti percepiti dall'Università o Istituto medesimo.

Art. 11.

Le borse sono conferite con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà data loro notizia del formale conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima, alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa del Consiglio nazionale delle ricerche, di altre borse di studio, né di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Art. 12.

La data di presentazione o di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche delle domande di ammissione ai concorsi e dei relativi titoli e documenti, nonchè dei certificati ed atti previsti dai precedenti articoli 10 e 11, è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo a calendario apposto su di essi dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art 13

La data di decorrenza delle singole borse è stabilita insindacabilmente dal Consiglio nazionale delle ricerche all'atto del conferimento

Gli assegnatari hanno l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, alla data di cui al precedente comma, presso l'istituto o laboratorio prescelto, le ricerche in programma;

b) di continuarle regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo di durata della borsa,

c) di osservare le norme interne dell'istituto o laboratorio e le altre disposizioni impartite dal direttore

Coloro che non ottemperino ad uno qualsiasi dei predetti obblighi, o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti dalla borsa.

Sarà altresì dichiarato decaduto l'assegnatario che non dia prova di possedere sufficiente attitudine a svolgere i compiti di ricerca cui è tenuto.

Art 14

Il pagamento delle borse è effettuato in rate anticipate. Il numero delle rate e il loro importo sono stabiliti dal Consiglio nazionale delle ricerche all'atto dell'assegnazione, in relazione alla durata ed al complessivo ammontare delle singole borse.

Al pagamento di ciascuna rata si farà luogo su dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti, per quanto riguarda la prima rata, che l'assegnatario abbia puntualmente iniziato, alla data indicata al comma primo dell'art. 13, le ricerche in programma e, per quanto riguarda, le rate successive, che egli abbia regolarmente e ininterrottamente continuato le ricerche stesse

Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza prevista dall'art 13 saranno tenuti a restituire il rateo della borsa inerente al periodo successivo alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

Art. 15

Entro congruo termine dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione dovrà essere corredata da una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso alle ricerche anzidette.

Ove i risultati delle ricerche siano stati oggetto di una memoria, l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere anche copia della memoria

Il Consiglio nazionale delle ricerche si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, previo parere favorevole del direttore dell'istituto o laboratorio, la relazione o eventualmente la memoria.

Art. 16

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'art. 10.

Gli altri certificati e i titoli saranno restituiti immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso

Roma, addì 28 aprile 1959

Il Presidente: GIORDANI

(3074)

Concorso a trentotto borse di studio presso istituti o laboratori esteri

IL PRESIDENTE

Veduto il proprio decreto 26 dicembre 1945, n. 297;
Vedute le deliberazioni 7 aprile 1959 del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a trentotto borse da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le trentotto borse sono ripartite fra i vari gruppi di discipline nel modo che segue:

a) per la matematica . . . borse n. 2
b) per la fisica . . . » » 4
c) per la chimica . . . » » 7
d) per l'ingegneria e l'architettura . . . » » 2
e) per la biologia . . . » » 8
f) per la medicina . . . » » 6
g) per l'agricoltura e la zootecnia . . . » » 5
h) per la geografia, la geologia, la mineralogia e la talassografia . . . » » 4

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi dodici, sarà determinata dalla competente Commissione giudicatrice.

Sarà parimenti determinato dalla competente Commissione giudicatrice l'istituto o laboratorio presso il quale le singole borse dovranno essere usufruite.

L'importo di ogni borsa, comprendente esclusivamente le spese del viaggio di andata e ritorno e le spese di soggiorno, sarà stabilito dal Consiglio nazionale delle ricerche, a suo discrezionale e insindacabile giudizio, tenuto conto del costo della vita nel Paese di destinazione del borsista e di ogni altra opportuna circostanza. In nessun caso peraltro detto importo potrà eccedere, per la parte concernente le spese di soggiorno, le 235.000 (duecentotrentacinquemila) lire lorde mensili, intendendosi tale importo massimo stabilito per le borse da usufruirsi in Paesi di oltre Atlantico.

A giudizio insindacabile del Consiglio nazionale delle ricerche, le borse potranno essere sostituite, in tutto o in parte, con altre analoghe borse o sovvenzioni messe a disposizione degli studiosi e ricercatori italiani da parte di Governi, enti, istituti o laboratori scientifici stranieri: a questo effetto, i concorrenti alle borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche assumono, per il fatto stesso della loro partecipazione al concorso, l'impegno di ottemperare a tutti gli adempimenti che fossero eventualmente richiesti dal Governo, ente, istituto o laboratorio estero, per l'assegnazione delle predette borse o sovvenzioni.

Art. 3.

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea, presso una Università o Istituto superiore italiano, anteriormente al 1° gennaio 1957.

Non possono tuttavia parteciparvi i professori universitari di ruolo, nè coloro che appartengano a categorie di personale equiparate ai professori universitari di ruolo, nè infine coloro che abbiano già usufruito, o usufruiscano, o debbano usufruire, di una delle analoghe borse di studio per l'estero precedentemente messe a concorso dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Non è consentito di partecipare a più di due concorsi.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta legale da L. 100 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche Segreteria generale in Roma, piazzale delle Scienze n. 7, entro il perentorio termine del 30 giugno 1959.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:

a) le generalità, la data e il luogo di nascita;
b) a quale dei concorsi indicati nell'art. 1 intenda partecipare;
c) per quali ricerche utilizzerebbe la borsa;
d) l'istituto o laboratorio nel quale preferirebbe compiere tali ricerche;
e) le lingue straniere che è in grado di usare correntemente;
f) la residenza;
g) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

h) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
i) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;
l) di non aver usufruito di altra analoga borsa di studio per l'estero precedentemente messa a concorso dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede: per i dipendenti statali e per i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;
2) almeno un lavoro, a stampa o dattiloscritto, in cinque copie, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse;
3) programma particolareggiato, in sei copie, delle ricerche per le quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa;
4) *curriculum* degli studi compiuti, in sei copie;
5) elenco, in sei copie, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

Le copie dei lavori, a stampa o dattiloscritti, e quelle del programma di ricerche, del *curriculum* e dell'elenco dei documenti e titoli dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche ordinate in cinque distinte serie, ciascuna delle quali comprenderà una copia di tutti i lavori presentati, una copia del programma di ricerche, una del *curriculum* e una dell'elenco: la sesta copia del programma, del *curriculum* e dell'elenco andrà unita alla domanda.

Le copie dei lavori potranno essere inviate al Consiglio nazionale delle ricerche in pacco separato dal piego contenente la domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati: il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti al Consiglio nazionale delle ricerche dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.

Art. 5.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi. Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a far riferimento ai documenti allegati alla prima.

Art. 6.

Ciascun concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche è composta di non più di sette membri.

Nel suo giudizio la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma da loro presentato e della loro preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

In base al giudizio espresso sui singoli candidati, la Commissione assegna loro un voto: a tal fine, ciascuno dei suoi membri dispone di dieci punti.

Art 7.

Al termine dei suoi lavori, la Commissione presenta una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria generale dei candidati.

Sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone

E' esclusa ogni designazione *ex aequo*.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e costituita dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria generale, secondo l'ordine di questa.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

Art. 9

Il Consiglio nazionale delle ricerche notificherà a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o no compreso nella graduatoria generale e, in caso affermativo, il posto che vi occupa e la votazione riportata.

Art. 10

I candidati classificati nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'art. 8, comma secondo, entro il trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, a pena di decadenza, i seguenti certificati:

1) il certificato di nascita,
2) il certificato di cittadinanza italiana;
3) il certificato di buona condotta,
4) il certificato generale del casellario giudiziario

I certificati debbono essere redatti sulla prescritta carta legale· quelli di cui ai numeri 2), 3) e 4) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi (30 giugno 1959).

Il personale appartenente ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche è dispensato dall'obbligo di presentare i predetti certificati Coloro che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato potranno presentare, in luogo dei certificati medesimi, un'attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, e da cui risulti che si trovino in attività di servizio· tale attestazione dovrà in ogni caso indicare la data di nascita dell'interessato

Art 11.

Le borse sono conferite con decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche

Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà data loro notizia del formale conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa del Consiglio nazionale delle ricerche, di altre borse di studio, nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Art 12.

La data di presentazione o di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche delle domande di ammissione ai concorsi e dei relativi titoli e documenti, nonche dei certificati ed atti previsti dai precedenti articoli 10 e 11, è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo a calendario apposto su di essi dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 13.

Il periodo di godimento delle singole borse decorrera dalla data in cui l'assegnatario avra effettivamente iniziato, presso l'istituto o laboratorio a cui sara stato destinato, le ricerche in programma.

L'assegnatario dovrà dare inizio a tali ricerche entro il termine che gli sara fissato dal Consiglio nazionale delle ricerche e dovra quindi continuarle regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa.

Coloro che non ottemperino alle disposizioni di cui al precedente comma, o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti dalla borsa

Sarà altresi dichiarato decaduto dalla borsa l'assegnatario che non dia prova di possedere sufficiente attitudine a svolgere i compiti di ricerca cui è tenuto.

Art. 14

Il pagamento delle borse è effettuato in rate anticipate. Il numero delle rate, l'importo e le modalita di pagamento di ciascuna di esse sono stabiliti dal Consiglio nazionale delle ricerche all'atto dell'assegnazione delle singole borse

Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza prevista dall'art 13 saranno tenuti a restituire il rateo della borsa inerente al periodo successivo alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

Art. 15

Entro congruo termine dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute

La relazione dovra essere corredata da una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso alle ricerche anzidette

Ove i risultati delle ricerche siano stati oggetto di una memoria, l'assegnatario oltre la relazione, dovra trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche anche copia della memoria

Il Consiglio nazionale delle ricerche si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, la relazione o eventualmente la memoria

Art 16

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati e della attestazione indicati nell'art 10, commi primo e terzo.

Gli altri certificati e i titoli, saranno restituiti immediatamente a coloro i quali siano state conferite le borse, a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 28 aprile 1959

Il Presidente GIORDANI

(3075)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modalità per l'effettuazione del concorso per titoli e per esami a cattedre nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art 15, primo ed ultimo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5;

Vista la legge 21 ottobre 1957, n 1052, concernente la sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano;

Visto, in particolare, l'art. 4 della citata legge 21 ottobre 1957, n. 1052, in base al quale le cattedre di ruolo rimaste vacanti, una volta espletato il concorso per titoli previsto dall'art. 3, sono conferite mediante concorso speciale per titoli ed esami;

Considerata la necessità di stabilire, ai sensi del predetto art. 4 della citata legge n. 1052, le modalita per lo svolgimento del concorso;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art 1.

Ai concorsi a cattedre previsti dall'art 4 della legge 21 ottobre 1957, n 1052, possono partecipare gli insegnanti non di ruolo in possesso dei seguenti requisiti:

1) non abbiano superato il 55° anno di età alla data dell entrata in vigore della legge 21 ottobre 1957, n. 1052;

2) abbiano prestato servizio in qualità di insegnante o capo di istituto per tre anni scolastici nella scuola secondaria con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano, con qualifica non inferiore a « valente », semprechè durante tale servizio risultino in possesso:

a) del diploma di abilitazione all'insegnamento nella cattedra alla quale aspirano od, in mancanza, del titolo di studio valido rilasciato da una Università italiana,

b) di uno dei titoli accademici austriaci, ritenuti corrispondenti ai titoli accademici italiani, compresi nell'elenco approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 settembre 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n 252 del 14 settembre 1956),

c) del diploma di abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie, oppure di altro titolo straniero, dichiarato equipollente dal Ministro per la pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione

Per l ammissione al concorso è valido il servizio prestato dopo la data del rilascio del relativo diploma o titolo di studio estero, anche se il riconoscimento in Italia o la dichiarazione di equipollenza siano avvenute in data posteriore

Il Ministro, con proprio decreto motivato, esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non risultino in possesso dei requisiti suddetti.

Art 2.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 200, rivolte al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie), corredate da tutti i titoli che i candidati intendano produrre ai fini della valutazione, debbono pervenire al Provveditore agli studi di Bolzano entro il termine che sara stabilito dal bando di concorso

Entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Provveditore agli studi di Bolzano invierà al Ministero (Ufficio concorsi scuole medie) le domande ed i titoli presentati che saranno corredati, per ogni candidato, da un certificato in carta libera attestante il servizio prestato dal candidato stesso nelle scuole secondarie con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano ai fini del precedente art 1

Tale certificato deve indicare con precisione per il servizio di capo di istituto la durata di esso per ciascun anno scolastico, gli istituti e scuole in cui il servizio è stato prestato e le relative qualifiche, per il servizio didattico la durata di esso per ciascun anno scolastico, la materia o le materie insegnate, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi in cui l'insegnamento è stato impartito e le relative qualifiche

Il certificato suddetto deve altresì indicare il titolo di cui il candidato risultava in possesso durante la prestazione del servizio, a norma delle lettere a), b) e c) del precedente articolo 1.

Art. 3.

Le prove d'esame possono essere grafiche, pratiche ed orali, secondo le specificazioni che saranno contenute nel bando di concorso.

Esse verteranno sui vigenti programmi, approvati con i regi decreti 27 ottobre 1932, n 1489, 20 luglio 1934, n 1186, 16 ottobre 1934, n 1840, 22 dicembre 1941, n 1518 e con i decreti Ministeriali 8 maggio 1935, 12 febbraio 1934 e 16 febbraio 1936

Il programma di italiano per il concorso a cattedre di italiano e di tedesco per i concorsi a cattedre in cui il tedesco sia congiunto ad altre materie è allegato al presente decreto

Saranno da tener presenti, inoltre, le avvertenze generali premesse ai detti programmi.

Art 4.

I candidati a cattedre di italiano devono sostenere un colloquio preliminare atto a dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua tedesca.

Parallelamente, i candidati ad altre cattedre, che partecipano al concorso in base ad uno dei titoli di studio di cui alle lettere b) e c) del precedente art 1, devono sostenere un colloquio preliminare atto a dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

L'esito positivo del colloquio è condizione necessaria per essere ammessi a sostenere le prove di concorso.

Art. 5.

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e saranno costituite ciascuna di tre membri: di un professore universitario di ruolo o fuori ruolo o incaricato o libero docente con funzione di presidente, di due presidi o professori di ruolo nelle scuole secondarie statali in attività di servizio o in pensione, aventi conoscenza della lingua tedesca

Nel casi di raggruppamento di piu materie, il Ministro ha facoltà di chiamare a far parte delle Commissioni altri elementi scelti fra le categorie sopra indicate

Adempie alle funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione

Art 6.

I titoli saranno valutati in conformità della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n 1132, con l'estensione prevista dalla legge 2 aprile 1958, n 364

La valutazione dei titoli sarà fatta prima delle prove di esame, eccetto che per l'esame di disegno per il quale la valutazione sara fatta dopo la prova grafica, limitatamente a coloro che abbiano superato la prova stessa

Saranno classificati « idonei » i candidati che, avendo superato le singole prove d'esame e raggiunto la votazione di almeno 52 50/75, conseguano la votazione complessiva (per i titoli e gli esami) di almeno 70/100

Art 7.

Per ogni concorso la Commissione esaminatrice compila la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori in base al punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di 100 punti, limitatamente ai candidati che abbiano conseguito il punteggio complessivo di almeno 70/100

Nella formazione delle predette graduatorie saranno applicate le norme vigenti che stabiliscono riserve di posti e, nei casi di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

I concorrenti idonei che non avranno potuto conseguire la nomina per mancanza di posti disponibili potranno ottenere il conferimento dei posti che si renderanno vacanti in seguito all'espletamento del concorso a preside e direttore, previsto dall art. 2 della legge 21 ottobre 1957, n 1052.

Art 8

Le graduatorie di cui al precedente art 7 sono approvate con decreto Ministeriale che sara pubblicato dopo la avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Art 9.

Per i concorsi a posti di insegnante tecnico pratico valgono le norme del presente decreto.

Art 10.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, che non sia prescritto ed espressamente richiamato, valgono le norme vigenti in materia di concorsi a cattedre o a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1959

Il Ministro: MEDICI

Programmi di esame per i concorsi a cattedre nelle scuole medie e secondarie con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano.

Avvertenze generali

1) La prova orale comprende due esperimenti: un colloquio ed una lezione I due esperimenti verranno svolti, secondo le norme stabilite dalla Commissione giudicatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e saranno giudicati complessivamente

2) La preparazione sui vari argomenti specificatamente indicati come oggetto del colloquio non dispensa i candidati dalla conoscenza della parte generale, di cui essi dovranno dimostrare, in ogni caso, di avere sicura nozione.

3) La trattazione dell'argomento oggetto della lezione dovrà essere adeguata alla presumibile cultura degli alunni ai quali s'intende destinata In questa parte dell'esame il candidato dovrà dimostrare non soltanto le sue attitudini didattiche ma altresì la sua capacità nell'organizzare la lezione e la sua abilità nell'integrare — a seconda dei casi — la esposizione con grafici, schizzi e schemi, con la presentazione di materiale didattico e con esperimenti.

4) Quando non sia diversamente stabilito, la durata delle singole prove è fissata dalla Commissione giudicatrice

5) Per la prova di storia valgono i normali programmi per i concorsi a cattedre Oltre che ai problemi di carattere nazionale, si darà rilievo a quelli che riguardano il mondo tedesco in un'ampia ed unitaria comprensione dei fenomeni storici, intesi in una superiore sintesi dei valori di civiltà e di progresso.

Programma per le cattedre di italiano nelle scuole medie con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano

1) Prova orale:

Il candidato dovrà dimostrare preliminarmente una buona conoscenza della grammatica italiana, anche su base storica, integrandola con esatte nozioni di metrica e di stilistica e inquadrandola nella storia del problema della lingua in Italia, con larga esperienza dello sviluppo storico delle lingue europee

Il colloquio si svolgerà intorno a qualche argomento di storia letteraria italiana, con particolare riguardo ai maggiori scrittori e poeti ed ai più importanti movimenti culturali (Stilnovismo, Umanesimo, Rinascimento, Barocco, Arcadia, Illuminismo, Preromanticismo, Neoclassicismo, Romanticismo, Verismo, Decadentismo, ecc.). Attraverso il colloquio la Commissione accerterà che il candidato abbia una idea ordinata e precisa dello svolgimento storico della letteratura italiana, con sobrie ma chiare nozioni del contemporaneo svolgersi della cultura europea, e meditato studio della civiltà moderna e contemporanea

Nel colloquio il candidato dovrà mostrare di avere familiarità coi poemi omerici e virgiliano, e di conoscere e saper adeguatamente commentare le seguenti opere:

Dante: Divina Commedia (almeno 10 canti per ogni cantica),

Petrarca: Canzoniere (almeno 20 liriche);

Boccaccio: Decamerone (almeno 15 novelle);

Ariosto: Orlando Furioso (almeno 10 canti);

Tasso. Gerusalemme Liberata (almeno 8 canti);

Goldoni (almeno una commedia);

Alfieri (almeno una tragedia);

Parini: Il Giorno,

Foscolo: Sonetti e I Sepolcri;

Manzoni: Inni Sacri, Odi, Adelchi e I Promessi Sposi;

Leopardi: Canti (almeno 15);

Carducci, Pascoli e D'Annunzio (almeno 30 liriche complessivamente).

Inoltre il candidato dovrà conoscere e saper apprezzare un'opera di narratore o poeta italiano dell'800 (Pellico, Settembrini, D'Azeglio, Tommaseo, Nievo, Fogazzaro, Verga, ecc.) e un'opera di un narratore o poeta italiano del 900 (Panzini, Deledda, Pirandello, Svevo, Palazzeschi, Bacchelli, Saba, Ungaretti, Valeri, ecc.).

2) Lezione:

Il tema della lezione, che sarà sorteggiato, verterà su un problema storico-letterario o su una singola composizione poetica compresa nel programma d'esame, e dovrà accertare la capacità didattica del candidato nel costruire e svolgere una lezione.

Il Ministro: MEDICI

Programmi per le cattedre di lingua e letteratura tedesca nelle scuole medie, di avviamento e scuole tecniche commerciali con lingua d'insegnamento tedesca

Nel colloquio il candidato dovrà dimostrare di conoscere lo sviluppo storico e la struttura della lingua e dimostrare di avere conoscenza della storia della letteratura nelle sue linee fondamentali e nei suoi importanti movimenti culturali La Commissione si accerterà inoltre che il candidato abbia familiarità coi poemi omerici e virgiliani e conosca per lettura diretta le seguenti opere:

Nibelungenlied (nel testo originale);

Walther von der Vogelweide (una scelta delle liriche);

Martin Luther, Lieder;

Lessing, Minna von Barnhelm, Nathan der Weise,

Goethe, Faust I parte e conoscenza della II parte, Liriche e ballate una scelta, Werther, Tasso;

Schiller, un dramma a scelta;

H. Kleist, un dramma;

Romanticismo, due autori di ognuno un'opera scelta;

Uhland, una scelta delle liriche,

Moricke, una scelta delle liriche;

Grillparzer, un dramma,

Hebbel, un dramma,

Realismo, due autori di ognuno un'opera scelta;

H Heine, Buch der Lieder,

G Hauptmann, un dramma;

T. Mann, un'opera a scelta,

2 opere a scelta di autori contemporanei

La lezione pratica avrà carattere scolastico, su di un tema estratto a sorte e verterà su di un problema storico letterario o su una singola composizione poetica compresa nel programma di esame e dovrà accertare la capacità didattica del candidato

Il Ministro: MEDICI

Programmi per le cattedre di lingua e letteratura tedesca nei ginnasi con lingua d'insegnamento tedesca della provincia di Bolzano.

Nel colloquio il candidato dovrà dimostrare di conoscere lo sviluppo storico e la struttura della lingua e inoltre di possedere nozioni di metrica

Dovrà inoltre aver letto almeno due opere fondamentali di letterature straniere e mostrare di conoscere nelle sue linee fondamentali e nei suoi fenomeni più importanti la letteratura tedesca

Dovrà avere conoscenza, per lettura diretta, delle opere di cui al programma per il concorso alle cattedre di tedesco nella scuola media e nella scuola di avviamento e scuola commerciale, e inoltre delle seguenti:

Wolfram von Eschenbach, Parzival;

Grimmelshausen, Simplicissimus;

F. Holderlin, una scelta delle liriche;

R. M. Rilke, una scelta delle liriche.

La lezione pratica avrà carattere scolastico su di un tema estratto a sorte, e verterà su di un problema storico e letterario o su di una singola composizione poetica, compresa nel programma di esame, e dovrà accertare la capacità didattica del candidato

Il Ministro: MEDICI

Programmi per le cattedre di lingua e letteratura tedesca nei licei scientifici e nei licei classici con lingua d'insegnamento tedesca

Nel colloquio il candidato dovrà dar prova di conoscere con sicurezza lo sviluppo storico e la struttura della lingua e di possedere adeguate nozioni di metrica La Commissione dovrà accertare nel candidato una esauriente conoscenza della letteratura con particolare riguardo ai suoi autori più importanti e ai suoi movimenti culturali più significativi, non solo ma anche nozioni sul contemporaneo svolgersi della cultura europea.

Il candidato dovrà inoltre conoscere per lettura diretta le seguenti opere:

Nibelungenlied (nel testo originale);

Wolfram von Eschenbach, Parzival;

Walther von der Vogelweide (una scelta delle liriche nel testo originale);

Martin Luther, Lieder;
Grimmelshausen, Simplicissimus;
Lessing, Minna von Barnhelm, Nathan der Weise;
Goethe, Faust, I parte e conoscenza della II parte, Liriche e ballate, una scelta, Werther, Tasso, Die Wahlverwandtschaften;
Schiller, due drammi, liriche (una scelta);
Holderlin (una scelta delle liriche);
H Kleist, un dramma,
Romanticismo, due autori, di ognuno un'opera a scelta,
Novalis, Hymmen an die Nacht,
Morike, una scelta delle liriche;
Grillparzer, due drammi,
Henbel, due drammi,
Realismo, due autori, di ognuno un'opera;
Heine, Buch der Lieder,
G Hauptmann un dramma;
T Mann, un'opera a scelta;
Rilke, una scelta delle liriche;
Hofmannsthal, un'opera teatrale;
3 opere di autori contemporanei a scelta.

La lezione pratica avrà carattere scolastico su di un tema estratto a sorte e verterà su di un problema storico letterario o su di una singola composizione poetica compresa nel programma di esame e dovrà accertare la capacità didattica del candidato.

Il Ministro: MEDICI

(3033)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per l'ammissione al corso per la formazione di dirigenti di cooperative agricole dell'Abruzzo e Molise

E' indetto un concorso per titoli per la partecipazione ad un corso per la formazione di dirigenti di cooperative agricole dell'Abruzzo e Molise.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani residenti in detta Regione di età inferiore agli anni trenta in possesso dei seguenti requisiti.

1) che prestino da almeno due anni servizio presso cooperative agricole dell'Abruzzo e Molise;

oppure:

2) che, non possedendo il requisito di cui al n. 1), siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in agraria,

b) laurea in legge o in scienze economiche o in scienze politiche,

c) diploma di scuola media di secondo grado

Il corso sarà tenuto in Perugia presso l'azienda « Casalina » della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia

I posti disponibili sono venticinque. Gli aspiranti saranno prescelti da apposita Commissione.

Durante lo svolgimento del corso gli allievi riceveranno vitto ed alloggio ed un assegno di L. 500 per ogni giorno di effettiva presenza Inoltre, riceveranno tutto il materiale didattico ausiliario e di studio necessario per la frequenza del corso

Gli aspiranti dovranno presentare domanda in carta da bollo da L 200 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali - Div 8ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti

a) un certificato da cui risultino le votazioni riportate nel conseguimento del titolo di studio;

b) una fotografia in data recente su fondo bianco, a mezzo busto, applicata su carta bollata da L. 100, sulla quale il candidato dovrà apporre la propria firma da autenticarsi dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio, con contestuale attestazione della identità personale del candidato,

c) un eventuale certificato di servizio presso le cooperative rilasciato dalle cooperative stesse e vistato dalla prefettura;

d) ogni altro titolo o documento posseduto ai fini della scelta fra i vari concorrenti.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

a) il cognome, il nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di non avere riportato condanne penali, indicando in caso contrario, quali condanne abbia riportato,

e) il titolo di studio posseduto;

f) il proprio domicilio attuale;

g) l'indirizzo presso il quale chiede che gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni (ogni variazione del detto indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata)

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1959
Registro n. 7, foglio n 129. — PALLADINI

(3046)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per esami a quattordici posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica (carriera direttiva), indetto con decreto Ministeriale 13 giugno 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si rende noto che nel supplemento n 5 *bis*, in data 16 maggio 1959, del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quattordici posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica (carriera direttiva), indetto con decreto Ministeriale 13 giugno 1958.

(3076)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva dell'A.N.A.S.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà avviso che nel supplemento in data 13 maggio 1959 al Bollettino ufficiale dell'A N A S. numeri 7, 8 e 9 del 1958 è stato pubblicato il decreto Ministeriale 28 aprile 1959, n 3045 (registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1959, al registro n. 3, foglio n 11) con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'A N A S., indetto con decreto Ministeriale 20 settembre 1957, n. 7981.

(3047)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventisei posti di ispettore in prova, del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con decreto Ministeriale 20 gennaio 1959.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1959, registro n 7 Interno, foglio n. 137, con il quale è stato indetto un concorso per esami per ventisei posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva), dei Servizi antincendi;

Visto il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702,

Visto il decreto del persidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del predetto concorso,

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso per esami a ventisei posti di ispettore in prova, del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, indetto con decreto Ministeriale 20 gennaio 1959, avranno luogo in Roma, presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle) nei giorni 8, 9, 10, 11 giugno 1959, con inizio alle ore 8,30.

Roma, addì 17 maggio 1959

p. *Il Ministro*: BISORI

(3086)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritta e pratica del concorso per il reclutamento ordinario di dieci tenenti chimico farmacisti in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1958, registro n 45, foglio n 83, col quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di dieci tenenti chimico-farmacisti in servizio permanente effettivo;

Ravvisata la necessità di fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritta e pratica del concorso di cui sopra,

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritta e pratica del concorso per il reclutamento ordinario di dieci tenenti chimico-farmacisti in servizio permanente effettivo indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1958, citato nelle premesse, avranno luogo presso il Laboratorio di chimica e bromatologia del Ministero difesa-Esercito, via SS. Quattro n. 19-*bis* - Roma, nei giorni 11 e 12 giugno 1959

Roma, addì 13 maggio 1959

p *Il Ministro*: CAIATI

(3084)

PREFETTURA DI SASSARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Sassari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il decreto n. 106/USP, del 16 febbraio 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami pel conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di: Ozieri, Pattada, Porto-Torres e Tempio;

Viste le proposte dell'Ordine dei medici della provincia di Sassari,

Sentiti i sindaci di Ozieri, Pattada, Porto Torres e Tempio;

Visto l'art 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pel conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Ozieri, Pattada, Porto-Torres e Tempio, è costituita come appresso:

Presidente.

Dessena dott. Antonio, vice prefetto vicario.

Membri:

Fadda dott Michele, medico provinciale,
Breda prof Raffaello, direttore di clinica medica,
Angelillo prof Bruno, direttore di Istituto d igiene;
Ruggiu dott Michele, ufficiale sanitario.

Segretario:

Manca dott Giacomo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Sassari

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio della Prefettura.

Sassari, addì 29 aprile 1959

Il prefetto SABINO

(3022)

PREFETTURA DI COSENZA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio decreto n. 42628 del 20 marzo 1959, col quale sono state assegnate le sedi alle candidate dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1957,

Considerato che, a seguito della rinunzia della vincitrice, si è resa libera la sede di Acri, frazione La Moccone, e che pertanto occorre procedere alla nomina della ostetrica Bernardi Olimpia classificatasi al nono posto della graduatoria di merito;

Visti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta·

A modifica del proprio decreto n 42628 del 20 marzo 1959, la candidata Bernardi Olimpia è dichiarata vincitrice del concorso in premessa specificato ed assegnata alla sede di Acri, frazione La Moccone

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato

Cosenza, addì 8 maggio 1959

p. *Il prefetto*: SCORDAMAGLIA

(3029)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.